



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 315 del 26 GIU. 2024

OGGETTO: Protocolli di Intesa dell'ASST Gaetano Pini – CTO con le ASST Sette Laghi, ASST Lodi, ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Franciacorta in regime di distacco di diritto pubblico parziale (ex art. 23 bis D.Lgs. 165/01 - assegnazione temporanea) di Dirigenti Medici di Ortopedia e Traumatologia reclutati per il tramite di procedura concorsuale dell'ASST Gaetano Pini – CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
DIRETTORE UOC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 26 GIU. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Responsabili del Procedimento:

Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Direttore UOC Gestione e Sviluppo
delle Risorse Umane
Dott. Vito Nicolai

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 2.029.344,14 è già stato contabilizzato con la deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 25/03/2024.

Il Direttore U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 315 del 26 GIU. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Visti:

- la DGR n. XII/1514 del 13/12/2023 *"Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale"* con la quale:
 - è stato avviato, per l'anno 2024, il processo di centralizzazione a livello di sistema, delle procedure attraverso le quali reclutare liberi professionisti da destinare ai servizi sanitari CORE;
 - è stato stabilito che le predette procedure devono essere effettuate con criteri che consentano la massima partecipazione di professionisti e la maggiore fruibilità delle relative risultanze, nel medio periodo, da parte degli Enti del SSR;
 - AREU è stata individuata quale cabina di regia che deve svolgere funzioni di coordinamento, di monitoraggio e di indirizzo dei liberi professionisti presso gli Enti del SSR;
 - è previsto che la titolarità dei singoli contratti libero professionale e di tutti gli adempimenti connessi/discendenti è di esclusiva competenza degli Enti del SSR utilizzatori;
- il Decreto del Direttore Generale Welfare n. 1727 del 30/01/2024 *"Attuazione DGR XII/1514 del 13 dicembre 2023 approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale"*;

Premesso che questa ASST è stata individuata con Decreto del Direttore Generale Welfare n. 1727 del 30/01/2024 quale Ente gestore, per conto di tutti gli altri suindicati enti del SSR, delle procedure di selezione di liberi professionisti, a livello regionale, per la disciplina di Ortopedia e Traumatologia, nonché, tra l'altro, e di concorsi in convenzione con obbligo per i vincitori di prestare un periodo in comando presso gli Enti del SSR con difficoltà di reclutamento;

Considerato che l'ASST Gaetano Pini-CTO e le ASST Sette Laghi, ASST Lodi, ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Franciacorta, al fine di promuovere forme di collaborazione tra gli enti pubblici del SSL per il potenziamento dei servizi sanitari regionali, hanno sviluppato e condiviso un progetto interaziendale che prevede l'espletamento da parte di questa Azienda di un'unica procedura concorsuale per la copertura di posti di dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia, assegnando, per 24 mesi, per al massimo l'80% dell'orario di lavoro, i professionisti reclutati alle altre ASST, mediante l'istituto del distacco di diritto pubblico parziale e secondo una programmazione, di norma mensile, condivisa;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 315 del 26 GIU. 2024

Visti:

- le note rispettivamente del 29/02/2024 prot. n. G1.2024.0007184 e del 20/03/2024 prot. G1.2024.0009978 della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con cui è stato autorizzato il reclutamento di n. 12 dirigenti medici, successivamente implementato a n. 15 unità, nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, di cui 11 da assegnare alle ASST utilizzatrici e n. 4 da destinare a questa ASST, come segue:
 - ASST Gaetano Pini-CTO: n. 4 dirigenti medici;
 - ASST Franciacorta: n. 1 dirigente medico;
 - ASST Lodi: n. 3 dirigenti medici;
 - ASST Sette Laghi: n. 3 dirigenti medici;
 - ASST Valtellina e Alto Lario: n. 4 dirigenti medici;
- la DGR della Regione Lombardia n. XII/2003 del 13/03/2024 *"Ulteriori determinazioni in ordine alla DGR XII/1514 del 13 dicembre 2023 e all'Allegato 7 della DGR XII/1827 del 31 gennaio 2024"*;
- la nota del Direttore Generale Welfare n. 5501 del 19/06/2024 con la quale è stato comunicato a questa Azienda che l'istruttoria tecnica relativa al PTFP 2024-26 ha avuto "esito sostanzialmente favorevole" con precisazione che gli ulteriori costi di personale verranno considerati in sede di bilancio di assestamento;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 25/03/2024, l'ASST Gaetano Pini-CTO ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 15 posti a tempo pieno e indeterminato di dirigente medico di ortopedia e traumatologia da assegnare alla stessa ASST Pini-CTO e, in regime di distacco parziale di diritto pubblico (ex art. 23 bis d.lgs. 165/01 - assegnazione temporanea), alle ASST Sette laghi, ASST Lodi, ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Franciacorta;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 289 del 10/06/2024, l'ASST Gaetano Pini-CTO ha approvato le graduatorie dell'esito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 15 posti a tempo pieno ed indeterminato di dirigente medico di ortopedia e traumatologia da assegnare alla ASST Pini-CTO e in regime di distacco parziale di diritto pubblico (ex art. 23 bis d.lgs. 165/01 - assegnazione temporanea) presso i presidi della ASST Sette laghi, della ASST Lodi, della ASST Valtellina e Alto Lario e della ASST Franciacorta e determinazioni conseguenti.", nonché disposto le assunzioni dei candidati vincitori;

Precisato che le Parti intendono dare esecuzione al soprarichiamato progetto di interesse comune per l'assegnazione temporanea di personale presso ciascuna delle ASST utilizzatrici del progetto in parola, disciplinando a mezzo specifico Protocollo d'Intesa, le funzioni, le modalità di inserimento del personale reclutato, gli aspetti operativi, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle aziende destinatarie, nel rispetto dell'istituto del distacco di diritto pubblico parziale;

Visti gli schemi di Protocollo d'Intesa predisposti e condivisi con gli uffici competenti delle ASST utilizzatrici, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i cui contenuti sono di seguito sinteticamente esplicitati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO (Ente gestore) l'impegno a:
 - assicurare, in via temporanea, in regime di distacco parziale, la presenza di propri dirigenti medici presso l'ASST Sette Laghi, l'ASST Lodi, l'ASST Valtellina e Alto Lario e l'ASST



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 315 del 26 GIU. 2024

Franciacorta, della disciplina di Ortopedia e Traumatologia a mezzo sottoscrizione di contratto individuale di lavoro intercorrente con l'ASST Gaetano Pini – CTO;

- anticipare il trattamento fondamentale, accessorio ed eventuali compensi aggiuntivi derivanti da prestazioni aggiuntive in area a pagamento, nonché le spese sostenute dai dirigenti medici secondo le regolamentazioni aziendali delle Aziende utilizzatrici;
- segnalare all'INAIL la cessione temporanea del personale coinvolto;
- effettuare la visita medica pre-assuntiva e la sorveglianza sanitaria periodica (comprensiva della sorveglianza di radioprotezione in qualità di datore di lavoro di lavoratori esterni);
- provvedere per quanto di competenza alle coperture assicurative (infortunio sul lavoro e responsabilità civile verso terzi) del personale assegnato temporaneamente alla propria sede lavorativa;

- per le altre ASST utilizzatrici l'impegno a:

- assicurare la tutela per il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti in qualità di "esercente zone classificate" che si avvale di lavoratori esterni ai sensi dell'art. 113, d.lgs. n. 101/2020 e a comunicarne le risultanze a questa Azienda;
- trasmettere i cartellini presenza del periodo relativo al distacco di diritto pubblico parziale all'ASST Gaetano Pini – CTO, al fine di gestire correttamente i vari istituti contrattuali (ferie, malattia, permessi, etc.) entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'attività prestata;
- provvedere per quanto di competenza alle coperture assicurative (infortunio sul lavoro e responsabilità civile verso terzi) del personale assegnato temporaneamente alla propria sede lavorativa;
- rifondere all'ASST Gaetano Pini-CTO quanto corrisposto ai professionisti in proporzione al servizio prestato in regime di distacco, comprese le spese che verranno riconosciute ai medici interessati dalle Aziende utilizzatrici;

Atteso che il Direttore della UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, Dott. Vito Nicolai, provvederà al monitoraggio circa la corretta attuazione dei Protocolli di Intesa di che trattasi, per le attività espletate dai professionisti temporaneamente assegnati alle predette ASST utilizzatrici;

Considerato che:

- il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi in quanto l'onere derivante dalle assunzioni dei professionisti interessati, pari a complessivi € 2.029.344,14, è già stato contabilizzato a carico del Bilancio aziendale con la Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 25/03/2024;
- il Direttore della UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane provvederà con propria determinazione dirigenziale alla presa d'atto della data di effettiva presa di servizio, della destinazione, nonché degli introiti derivanti dai rimborsi per le attività rese in regime di distacco relativamente a ciascun professionista;

Dato atto che i Protocolli d'Intesa decorrono dalla data di attivazione dei contratti di lavoro, per 24 mesi;

Ritenuto di autorizzare la stipula dei Protocolli d'Intesa con le ASST Sette Laghi, ASST Lodi, ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Franciacorta, approvandone i testi, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per l'assegnazione temporanea in regime di distacco di Diritto Pubblico Parziale (ex art. 23 bis D.Lgs. 165/01 - assegnazione temporanea) di Dirigenti



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 315 del 26 GIU. 2024

Medici di Ortopedia e Traumatologia reclutati per il tramite di procedura concorsuale dell'ASST Gaetano Pini – CTO;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Dirigente UOC Affari Generali e Legali e dal Direttore della UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula dei Protocolli d'Intesa con le ASST Sette Laghi, ASST Lodi, ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Franciacorta, approvandone i testi, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per l'assegnazione temporanea in regime di distacco di Diritto Pubblico Parziale (ex art. 23 bis D.Lgs. 165/01 - assegnazione temporanea) di Dirigenti Medici di Ortopedia e Traumatologia reclutati per il tramite di procedura concorsuale dell'ASST Gaetano Pini – CTO;
2. di dare atto che i Protocolli d'Intesa decorrono dalla data di attivazione dei contratti di lavoro, per 24 mesi;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi in quanto l'onere derivante delle assunzioni in argomento, pari a complessivi € 2.029.344,14, è già stato contabilizzato a carico del Bilancio aziendale con la Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 25/03/2024;
4. di dare atto che il Direttore della UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane provvederà con propria determinazione dirigenziale alla presa d'atto della data di effettiva presa di servizio, della destinazione, nonché degli introiti derivanti dai rimborsi per le attività rese in regime di distacco relativamente a ciascun professionista;
5. di demandare al Direttore della UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane il monitoraggio circa la corretta attuazione dei Protocolli di Intesa di che trattasi, per le attività espletate dai professionisti temporaneamente assegnati alle predette ASST utilizzatrici;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 315 del 26 GIU. 2024

7. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 315 del 26 GIU. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009 e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 26 GIU. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 4 allegati.

UOC Affari Generali e Legali

Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali

il Funzionario addetto

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ASST GAETANO PINI – CTO E ASST FRANCIACORTA IN REGIME DI DISTACCO DI DIRITTO PUBBLICO PARZIALE (EX ART. 23 BIS D.LGS. 165/01 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA) DI DIRIGENTI MEDICI DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA RECLUTATI PER IL TRAMITE DI PROCEDURA CONCORSUALE DELL'ASST GAETANO PINI – CTO.

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini - CTO – con sede in Milano, P.zza Cardinal Ferrari, 1 – C.F./P.IVA. 09320530968, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale, Dr.ssa Paola Lattuada, di seguito denominata ASST Gaetano Pini - CTO;

E

L'Azienda Socio Sanitaria Franciacorta, con sede in Chiari (BS), Viale Mazzini, 4 - C.F./P.IVA n. 03775820982, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott.ssa Alessandra Bruschi, di seguito denominata ASST Franciacorta,

di seguito, congiuntamente, le Parti

VISTE

- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L. R. 30/12/2009, n. 33 e s.m.i. *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"*, art. 18 *"Valorizzazione e sviluppo professionale del personale del SSL"* che considera il personale del SSL risorsa strategica finalizzata al miglioramento dei servizi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento delle professioni, promuove e valorizza tutto il personale e ne favorisce l'integrazione nell'attuazione del governo clinico, anche al fine di assicurare la multidisciplinarietà e la multiprofessionalità del percorso di cura;
- la L.R. 11 agosto 2015 n. 23 *"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33"* e le successive evoluzioni definite dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 avente ad oggetto *"Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"*;
- il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, art. 23-bis *"Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato"*, comma 7 che recita: *"Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime"*;
- la D.G.R. n. XI/7013 del 26/09/2022 *"Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli enti pubblici del SSR"*;

- la DGR n. XII/1514 del 13/12/2023 ad oggetto *"Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale"* con la quale:
 - è stato avviato, per l'anno 2024, il processo di centralizzazione a livello di sistema, delle procedure attraverso le quali reclutare liberi professionisti da destinare ai servizi sanitari CORE;
 - è stato stabilito che le predette procedure devono essere effettuate con criteri che consentano la massima partecipazione di professionisti e la maggiore fruibilità delle relative risultanze, nel medio periodo, da parte degli Enti del SSR;
 - AREU è stata individuata quale cabina di regia che deve svolgere funzioni di coordinamento, di monitoraggio e di indirizzo dei liberi professionisti presso gli Enti del SSR;
 - è previsto che la titolarità dei singoli contratti libero professionale e di tutti gli adempimenti connessi/discendenti è di esclusiva competenza degli Enti del SSR utilizzatori;
- il Decreto del Direttore Generale Welfare n. 1727 del 30/01/2024 avente ad oggetto *"Attuazione DGR XII/1514 del 13 dicembre 2023 approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale"*;
- la DGR della Regione Lombardia n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 ad oggetto *"Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024"*;
- la nota 29 febbraio 2024 prot. n. G1.2024.0007184 e la nota 20 marzo 2024 prot. G1.2024.0009978 a cura della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con la quale è stato autorizzato il reclutamento di n. 15 dirigenti medici, nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, di cui 11 dovranno essere resi disponibili per le necessità evidenziate, tra le altre ASST, anche a questa ASST, come sotto indicato:
 - ASST Franciacorta: n. 1 dirigente medico
- la DGR della Regione Lombardia n. XII/2003 del 13 marzo 2024 avente ad oggetto *"Ulteriori determinazioni in ordine alla DGR XII/1514 del 13 dicembre 2023 e all'Allegato 7 della DGR XII/1827 del 31 gennaio 2024"*;

PREMESSO CHE

- questa ASST è stata individuata con Decreto del Direttore Generale Welfare n. 1727 del 30/01/2024 quale Ente gestore, per conto di tutti gli altri enti del SSR, delle procedure di selezione di liberi professionisti a livello regionale per la disciplina di Ortopedia e Traumatologia, nonché, tra l'altro, di concorsi in convenzione con obbligo per i vincitori di prestare un periodo in comando presso gli Enti del SSR con difficoltà di reclutamento;
- si è evidenziata una progressiva carenza di figure professionali mediche, in particolare su alcune specialità, con conseguente espletamento, anche concomitante, di procedure concorsuali in diverse ASST/IRCCS, il cui esito non ha permesso di soddisfare le attuali esigenze di risorse specialistiche;
- questo fenomeno può essere ricondotto oltre che alla carenza localizzata di personale sanitario specialistico, anche alla scarsa attrattività di alcuni Presidi

Ospedalieri, dovuta a situazioni logistiche particolari, alla percezione di limitata possibilità di accrescimento professionale, nonché minori opportunità di progressione di carriera;

- il perdurare di tale contesto e la sua gravità è reso evidente, con particolare riferimento per alcune specialità mediche, dalle difficoltà costanti a garantire i turni di servizio, di guardia attiva e di pronta disponibilità;
- le ASST Sette Laghi, ASST Lodi, ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Franciacorta, al fine di promuovere forme di collaborazione tra gli enti pubblici del SSL per il potenziamento dei servizi sanitari regionali, hanno sviluppato e condiviso un progetto interaziendale che prevede l'espletamento di un'unica procedura concorsuale per la copertura di posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, con l'obiettivo di garantire l'economicità dell'azione amministrativa, la riduzione dei tempi di esecuzione e dei costi, la riduzione di duplicazione di procedure concorsuali per identici profili professionali, assegnando le risorse umane reclutate per un periodo di n. 24 mesi, massimo all'80% dell'orario di lavoro all'ASST Franciacorta, mediante l'istituto del distacco di diritto pubblico parziale (ex art. 23 bis d.lgs. 165/01 - assegnazione temporanea), secondo la programmazione, di norma mensile che verrà condivisa tra le due Aziende;
- nel rispetto dell'istituto del distacco di diritto pubblico parziale, le Parti intendono dare esecuzione al soprarichiamato progetto di interesse comune per l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni, disciplinando con il presente Protocollo d'Intesa, le funzioni, le modalità di inserimento, gli aspetti operativi, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle aziende destinatarie;

Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Definizione dei criteri generali per l'attivazione e l'esecuzione della procedura concorsuale per l'acquisizione di personale a tempo indeterminato per il profilo di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

Art. 2 ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA

L'ASST Gaetano Pini-CTO ha indetto un concorso pubblico per n. 15 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia con la previsione espressa in cui si impegna ad assicurare, in via temporanea, la presenza di propri dirigenti medici presso i Presidi dell'ASST Sette Laghi, dell'ASST Lodi, dell'ASST Valtellina e Alto Lario e dell'ASST Franciacorta, della disciplina di Ortopedia e Traumatologia, secondo la programmazione allegata alla presente convenzione.

Il distacco di diritto pubblico parziale per un periodo di 24 mesi, permetterà di garantire lo svolgimento di attività istituzionale, di prestazioni di guardia e di pronta disponibilità, nonché di eventuali attività aggiuntive, ex art 89, comma 2 del CCNL 23.1.2024 (se intramoenia).

L'iscrizione al concorso oggetto della presente convenzione prevedeva l'accettazione, senza riserve, da parte dei candidati di quanto previsto dal bando, ovvero l'espresso consenso al distacco di diritto pubblico parziale, pari al massimo dell'80% della prestazione

lavorativa, presso i presidi della ASST Sette Laghi, dell'ASST Lodi, dell'ASST Valtellina e Alto Lario e della ASST Franciacorta, per un periodo non superiore a 24 mesi.

L'ASST Gaetano Pini-CTO, cui farà capo la procedura, ne cura tutte le fasi attuative, dalla delibera di indizione all'espletamento delle tre prove concorsuali (scritta, pratica e orale) e all'approvazione della graduatoria.

L'ASST Gaetano Pini-CTO è responsabile dell'individuazione dei professionisti (reclutati dalla apposita procedura concorsuale) da inviare alle altre Aziende.

Art. 3 UTILIZZO E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

L'utilizzo della graduatoria concorsuale che si determinerà sarà ad uso esclusivo della ASST Gaetano Pini-CTO.

L'utilizzo della graduatoria dovrà tenere conto di eventuali precedenza/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Ciascuna Azienda, qualora rilevi che nella graduatoria concorsuale (primi 15 posti – vincitori) siano utilmente collocate – sempre nel rispetto dell'ordine della graduatoria medesima - unità di personale che già prestano servizio presso la stessa, (con rapporto a tempo determinato) ove lo ritenga opportuno, potrà fare richiesta all'ASST Gaetano Pini-CTO e, previo assenso formale della stessa, reclutarle a tempo indeterminato nella propria dotazione organica, senza sottoporre questi ultimi al periodo di 24 mesi in distacco di diritto pubblico parziale presso altre ASST.

Resta fermo il principio che il candidato che non accetti l'assunzione a tempo indeterminato con il distacco di diritto pubblico parziale della durata di 24 mesi al massimo dell'80% presso una delle quattro ASST convenzionate, decade automaticamente dalla graduatoria generale di merito.

Nel caso in cui un idoneo della graduatoria concorsuale ricopra un posto (tempo determinato su posto vacante) dell'ASST Pini CTO, quest'ultima può utilizzare la graduatoria assegnando un contratto di lavoro privo del vincolo del distacco di diritto pubblico parziale per 24 mesi.

Al termine dei 24 mesi di servizio tutti i candidati assunti e distaccati presso le AA.SS.SS.TT. utilizzatrici saranno definitivamente assegnati a tempo pieno all'ASST Pini – CTO.

L'ASST Pini – CTO in qualità di titolare della presente procedura concorsuale potrà utilizzare la graduatoria anche per altre necessità aziendali che dovessero sopraggiungere nel periodo di validità della graduatoria (24 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di presa d'atto dell'esito dell'espletamento del concorso in argomento).

I candidati reclutati ed assegnati in distacco parziale alle ASST utilizzatrici ai sensi della presente convenzione dipenderanno gerarchicamente dall'ASST Pini – CTO e funzionalmente dall'ASST utilizzatrice.

Art. 4 COMUNICAZIONI

L'ASST Gaetano Pini-CTO provvede autonomamente a curare gli atti e le verifiche propedeutiche all'instaurazione del rapporto d'impiego con il candidato individuato ed è direttamente responsabile delle determinazioni conseguenti.

L'ASST Gaetano Pini-CTO avrà l'onere dell'aggiornamento continuo della graduatoria, al fine di un corretto utilizzo da parte delle aziende aderenti alla procedura.

Art. 5 COSTI E GESTIONE DEL PERSONALE

L'ASST Gaetano Pini-CTO provvederà ad anticipare il trattamento fondamentale, accessorio ed eventuali compensi aggiuntivi derivanti da prestazioni aggiuntive in area a pagamento, compensi per ALPI e rimborsi spese, calcolati secondo la regolamentazione della ASST Franciacorta, del personale dirigenziale in distacco di diritto pubblico parziale.

Tali importi saranno poi interamente rimborsati dall'ASST utilizzatrice.

L'ASST Gaetano Pini – CTO, in qualità di cedente (temporaneo), si occupa di segnalare all'INAIL la cessione temporanea del personale coinvolto secondo lo schema allegato alla presente convenzione.

La visita medica preassuntiva e la sorveglianza sanitaria periodica sono di competenza dell'ASST Gaetano Pini – CTO.

La sorveglianza sanitaria ad istanza di parte viene effettuata presso l'ASST in cui si sta svolgendo la prestazione lavorativa in forma prevalente.

In riferimento agli articoli 112 e 113 del D.Lgs. n. 101/2020, ai fini della tutela dei rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale dell'ASST Gaetano Pini – CTO che effettua prestazioni all'interno delle zone classificate delle strutture dell'ASST Franciacorta (come nel caso di attività in sala operatoria) si applicano le seguenti disposizioni:

- o L'ASST Gaetano Pini – CTO, in quanto "datore di lavoro di lavoratori esterni", provvede a quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. n. 101/2020 per la sorveglianza di radioprotezione di detti lavoratori, in particolare: classificazione di radioprotezione, effettuazione della sorveglianza sanitaria di radioprotezione, istituzione e aggiornamento della documentazione di sorveglianza fisica e sanitaria di radioprotezione, definizione dei vincoli di dose, formazione e informazione;
- o L'ASST Franciacorta, in quanto "esercente zone classificate che si avvale di lavoratori esterni", assicura ai sensi dell'art. 113 la tutela per il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti presso le proprie strutture, in particolare mezzi per la dosimetria personale, le cui risultanze verranno periodicamente comunicate alla struttura di appartenenza del lavoratore. Ai lavoratori verranno consegnate le norme interne di protezione e sicurezza cui i lavoratori esterni si devono attenere, e verranno fornite specifiche informazioni in relazione alle attività da svolgere in zona classificata.

Il contratto individuale di lavoro sarà predisposto dall'ASST Gaetano Pini – CTO e indicherà espressamente gli aspetti salienti del distacco di diritto pubblico parziale.

L'incarico dirigenziale sarà assegnato dall'ASST Gaetano Pini-CTO dal primo giorno successivo al compimento di sei mesi di anzianità o al compimento dell'anzianità di 5 anni (incarico di natura professionale).

Le ASST utilizzatrici dovranno trasmettere i cartellini presenza del periodo relativo al distacco di diritto pubblico parziale all'ASST Gaetano Pini - CTO al fine di gestire correttamente i vari istituti contrattuali (ferie, malattia, permessi, etc.) entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'attività prestata.

Il potere disciplinare resta in capo all'ASST Gaetano Pini - CTO che dovrà ricevere apposita segnalazione per poter procedere all'eventuale contestazione di addebiti.

Art. 6 PERIODO DI PROVA

Ciascun dirigente medico assunto, ai fini del superamento del periodo di prova verrà valutato dall'ASST Gaetano Pini – CTO, tenendo anche conto dei giudizi espressi dalle aziende utilizzatrici. Nel caso in cui le Aziende utilizzatrici non si esprimano a riguardo del periodo di prova, lo stesso si intende superato favorevolmente.

Art. 7 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Ciascun professionista avrà diritto a svolgere attività libero-professionale intramuraria anche presso le Aziende utilizzatrici, secondo le modalità previste dai regolamenti aziendali di ciascuna ASST e fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia.

Art. 8 ORARIO DI LAVORO, FERIE E RECUPERI

L'orario di lavoro dei dirigenti medici è di 38 ore settimanali (32 ore in caso di medici non specialisti) ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai Servizi Sanitari.

L'articolazione oraria e funzionale del servizio sarà convenuta dalla ASST coinvolta, in relazione alle necessità clinico assistenziali e organizzative.

Ciascuna ASST utilizzatrice deve obbligatoriamente far effettuare n. 24 giorni di ferie a ciascun dirigente assegnato, nonché n. 12 giorni di riposo biologico se previsti, comunque coerente con l'impegno presso le ASST utilizzatrici.

Si allega piano annuale delle assegnazioni dei dirigenti medici coinvolti.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Le Parti provvedono per quanto di competenza alle coperture assicurative del personale assegnato temporaneamente alla propria sede lavorativa.

Ciascuna ASST, per quanto concerne l'attività professionale svolta dai dirigenti medici assegnati garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Ciascuna ASST si assume la completa responsabilità per eventuali danni cagionati ai pazienti e operatori nell'esecuzione delle prestazioni (ivi inclusa la responsabilità per eventuali infezioni nosocomiali) da parte dei dirigenti medici assegnati.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

Ciascuna ASST garantisce altresì la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.

ART. 10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA – NORMATIVA PRIVACY

Le Parti garantiscono il rispetto della normativa in vigore a tutela della riservatezza dei dati personali.

Ciascuna ASST è titolare unico del trattamento dei dati dei propri pazienti e determina in via esclusiva finalità e mezzi dei trattamenti dati dei pazienti.

Ciascuna ASST è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, inclusa l'esauritiva informativa di legge ai propri pazienti che riceveranno prestazioni sanitarie secondo i termini del presente Protocollo d'Intesa.

Tutti i dati personali sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

ART. 11 – DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data di attivazione dei contratti di lavoro, per 24 mesi.

ART. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere risolto nel caso in cui una delle Parti non dovesse rispettare gli obblighi in esso previsti, a meno che la parte in difetto non rimedi all'inadempimento entro 10 giorni dalla data di invio della formale contestazione.

Non è prevista per nessuna delle Parti la facoltà di recedere dal presente protocollo, in quanto definito con Regione Lombardia. Solo tale ultimo soggetto potrà richiedere ed ottenere la risoluzione anticipata ad una o tutte le parti in causa, provvedendo con i rimedi giuridici e contabili del caso.

ART. 13 – RISERVA

Il presente Protocollo d'Intesa è risolto di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative/regolamentari successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative/regolamentari che rendessero necessarie modifiche, qualsiasi modifica comporta la predisposizione di nuovo contratto, previo accordo tra le parti.

ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ciascuna ASST si impegna ad assumere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e Codici di Comportamento consapevole che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le Parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Ciascuna ASST ha adottato un proprio Codice di Comportamento e il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (sezione del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO) consultabili sul sito aziendale, impegnando i propri collaboratori al rispetto dei medesimi atti, e disponendo l'obbligo di evitare ogni situazione atta a generare conflitti di interesse anche potenziali e, ove insorgessero, ad informarne i competenti livelli superiori aziendali.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa è il Foro di Milano.

ART. 16 – SPESE

Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a:

- imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del DPR n. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni. Le spese inerenti all'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Franciacorta e vengono assolte in modo virtuale;
- registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia.

Il presente Protocollo d'Intesa è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

ASST Gaetano Pini – CTO

Il Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada_____

ASST Franciacorta

Il Direttore Generale dott.ssa Alessandra Bruschi_____

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ASST GAETANO PINI – CTO E ASST LODI IN REGIME DI DISTACCO DI DIRITTO PUBBLICO PARZIALE (EX ART. 23 BIS D.LGS. 165/01 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA) DI DIRIGENTI MEDICI DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA RECLUTATI PER IL TRAMITE DI PROCEDURA CONCORSUALE DELL'ASST GAETANO PINI – CTO.

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini - CTO – con sede in Milano, P.zza Cardinal Ferrari, 1 – C.F./P.IVA. 09320530968, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale, Dr.ssa Paola Lattuada, di seguito denominata ASST Gaetano Pini - CTO;

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lodi, con sede in Lodi, Piazza Ospitale, 10 - C.F./P.IVA n. 09322180960, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Guido Grignaffini, di seguito denominata ASST Lodi,

di seguito, congiuntamente, le Parti

VISTE

- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L. R. 30/12/2009, n. 33 e s.m.i. *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"*, art. 18 *"Valorizzazione e sviluppo professionale del personale del SSL"* che considera il personale del SSL risorsa strategica finalizzata al miglioramento dei servizi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento delle professioni, promuove e valorizza tutto il personale e ne favorisce l'integrazione nell'attuazione del governo clinico, anche al fine di assicurare la multidisciplinarietà e la multiprofessionalità del percorso di cura;
- la L.R. 11 agosto 2015 n. 23 *"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33"* e le successive evoluzioni definite dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 avente ad oggetto *"Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"*;
- il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, art. 23-bis *"Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato"*, comma 7 che recita: *"Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime"*;
- la D.G.R. n. XI/7013 del 26/09/2022 *"Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli enti pubblici del SSR"*;

- la DGR n. XII/1514 del 13/12/2023 ad oggetto *"Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale"* con la quale:
 - è stato avviato, per l'anno 2024, il processo di centralizzazione a livello di sistema, delle procedure attraverso le quali reclutare liberi professionisti da destinare ai servizi sanitari CORE;
 - è stato stabilito che le predette procedure devono essere effettuate con criteri che consentano la massima partecipazione di professionisti e la maggiore fruibilità delle relative risultanze, nel medio periodo, da parte degli Enti del SSR;
 - AREU è stata individuata quale cabina di regia che deve svolgere funzioni di coordinamento, di monitoraggio e di indirizzo dei liberi professionisti presso gli Enti del SSR;
 - è previsto che la titolarità dei singoli contratti libero professionale e di tutti gli adempimenti connessi/discendenti è di esclusiva competenza degli Enti del SSR utilizzatori;
- il Decreto del Direttore Generale Welfare n. 1727 del 30/01/2024 avente ad oggetto *"Attuazione DGR XII/1514 del 13 dicembre 2023 approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale"*;
- la DGR della Regione Lombardia n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 ad oggetto *"Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024"*;
- la nota 29 febbraio 2024 prot. n. G1.2024.0007184 e la nota 20 marzo 2024 prot. G1.2024.0009978 a cura della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con la quale è stato autorizzato il reclutamento di n. 15 dirigenti medici, nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, di cui 11 dovranno essere resi disponibili per le necessità evidenziate, tra le altre ASST, anche a questa ASST, come sotto indicato:
 - ASST Lodi: n. 3 dirigenti medici
- la DGR della Regione Lombardia n. XII/2003 del 13 marzo 2024 avente ad oggetto *"Ulteriori determinazioni in ordine alla DGR XII/1514 del 13 dicembre 2023 e all'Allegato 7 della DGR XII/1827 del 31 gennaio 2024"*;

PREMESSO CHE

- questa ASST è stata individuata con Decreto del Direttore Generale Welfare n. 1727 del 30/01/2024 quale Ente gestore, per conto di tutti gli altri enti del SSR, delle procedure di selezione di liberi professionisti a livello regionale per la disciplina di Ortopedia e Traumatologia, nonché, tra l'altro, di concorsi in convenzione con obbligo per i vincitori di prestare un periodo in comando presso gli Enti del SSR con difficoltà di reclutamento;
- si è evidenziata una progressiva carenza di figure professionali mediche, in particolare su alcune specialità, con conseguente espletamento, anche concomitante, di procedure concorsuali in diverse ASST/IRCCS, il cui esito non ha permesso di soddisfare le attuali esigenze di risorse specialistiche;
- questo fenomeno può essere ricondotto oltre che alla carenza localizzata di personale sanitario specialistico, anche alla scarsa attrattività di alcuni Presidi

Ospedalieri, dovuta a situazioni logistiche particolari, alla percezione di limitata possibilità di accrescimento professionale, nonché minori opportunità di progressione di carriera;

- il perdurare di tale contesto e la sua gravità è reso evidente, con particolare riferimento per alcune specialità mediche, dalle difficoltà costanti a garantire i turni di servizio, di guardia attiva e di pronta disponibilità;
- le ASST Sette Laghi, ASST Lodi, ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Franciacorta, al fine di promuovere forme di collaborazione tra gli enti pubblici del SSL per il potenziamento dei servizi sanitari regionali, hanno sviluppato e condiviso un progetto interaziendale che prevede l'espletamento di un'unica procedura concorsuale per la copertura di posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, con l'obiettivo di garantire l'economicità dell'azione amministrativa, la riduzione dei tempi di esecuzione e dei costi, la riduzione di duplicazione di procedure concorsuali per identici profili professionali, assegnando le risorse umane reclutate per un periodo di n. 24 mesi, massimo all'80% dell'orario di lavoro all'ASST Lodi, mediante l'istituto del distacco di diritto pubblico parziale (ex art. 23 bis d.lgs. 165/01 - assegnazione temporanea), secondo la programmazione, di norma mensile che verrà condivisa tra le due Aziende;
- nel rispetto dell'istituto del distacco di diritto pubblico parziale, le Parti intendono dare esecuzione al soprarichiamato progetto di interesse comune per l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni, disciplinando con il presente Protocollo d'Intesa, le funzioni, le modalità di inserimento, gli aspetti operativi, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle aziende destinatarie;

Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Definizione dei criteri generali per l'attivazione e l'esecuzione della procedura concorsuale per l'acquisizione di personale a tempo indeterminato per il profilo di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

Art. 2 ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA

L'ASST Gaetano Pini-CTO ha indetto un concorso pubblico per n. 15 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia con la previsione espressa in cui si impegna ad assicurare, in via temporanea, la presenza di propri dirigenti medici presso i Presidi dell'ASST Sette Laghi, dell'ASST Lodi, dell'ASST Valtellina e Alto Lario e dell'ASST Franciacorta, della disciplina di Ortopedia e Traumatologia, secondo la programmazione allegata alla presente convenzione.

Il distacco di diritto pubblico parziale per un periodo di 24 mesi, permetterà di garantire lo svolgimento di attività istituzionale, di prestazioni di guardia e di pronta disponibilità, nonché di eventuali attività aggiuntive, ex art 89, comma 2 del CCNL 23.1.2024 (se intramoenia).

L'iscrizione al concorso oggetto della presente convenzione prevedeva l'accettazione, senza riserve, da parte dei candidati di quanto previsto dal bando, ovvero l'espresso consenso al distacco di diritto pubblico parziale, pari al massimo dell'80% della prestazione

lavorativa, presso i presidi della ASST Sette Laghi, dell'ASST Lodi, dell'ASST Valtellina e Alto Lario e della ASST Franciacorta, per un periodo non superiore a 24 mesi.

L'ASST Gaetano Pini-CTO, cui farà capo la procedura, ne cura tutte le fasi attuative, dalla delibera di indizione all'espletamento delle tre prove concorsuali (scritta, pratica e orale) e all'approvazione della graduatoria.

L'ASST Gaetano Pini-CTO è responsabile dell'individuazione dei professionisti (reclutati dalla apposita procedura concorsuale) da inviare alle altre Aziende.

Art. 3 UTILIZZO E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

L'utilizzo della graduatoria concorsuale che si determinerà sarà ad uso esclusivo della ASST Gaetano Pini-CTO.

L'utilizzo della graduatoria dovrà tenere conto di eventuali precedenza/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Ciascuna Azienda, qualora rilevi che nella graduatoria concorsuale (primi 15 posti – vincitori) siano utilmente collocate – sempre nel rispetto dell'ordine della graduatoria medesima – unità di personale che già prestano servizio presso la stessa, (con rapporto a tempo determinato) ove lo ritenga opportuno, potrà fare richiesta all'ASST Gaetano Pini-CTO e, previo assenso formale della stessa, reclutarle a tempo indeterminato nella propria dotazione organica, senza sottoporre questi ultimi al periodo di 24 mesi in distacco di diritto pubblico parziale presso altre ASST.

Resta fermo il principio che il candidato che non accetti l'assunzione a tempo indeterminato con il distacco di diritto pubblico parziale della durata di 24 mesi al massimo dell'80% presso una delle quattro ASST convenzionate, decade automaticamente dalla graduatoria generale di merito.

Nel caso in cui un idoneo della graduatoria concorsuale ricopra un posto (tempo determinato su posto vacante) dell'ASST Pini CTO, quest'ultima può utilizzare la graduatoria assegnando un contratto di lavoro privo del vincolo del distacco di diritto pubblico parziale per 24 mesi.

Al termine dei 24 mesi di servizio tutti i candidati assunti e distaccati presso le AA.SS.SS.TT. utilizzatrici saranno definitivamente assegnati a tempo pieno all'ASST Pini – CTO.

L'ASST Pini – CTO in qualità di titolare della presente procedura concorsuale potrà utilizzare la graduatoria anche per altre necessità aziendali che dovessero sopraggiungere nel periodo di validità della graduatoria (24 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di presa d'atto dell'esito dell'espletamento del concorso in argomento).

I candidati reclutati ed assegnati in distacco parziale alle ASST utilizzatrici ai sensi della presente convenzione dipenderanno gerarchicamente dall'ASST Pini – CTO e funzionalmente dall'ASST utilizzatrice.

Art. 4 COMUNICAZIONI

L'ASST Gaetano Pini-CTO provvede autonomamente a curare gli atti e le verifiche propedeutiche all'instaurazione del rapporto d'impiego con il candidato individuato ed è direttamente responsabile delle determinazioni conseguenti.

L'ASST Gaetano Pini-CTO avrà l'onere dell'aggiornamento continuo della graduatoria, al fine di un corretto utilizzo da parte delle aziende aderenti alla procedura.

Art. 5 COSTI E GESTIONE DEL PERSONALE

L'ASST Gaetano Pini-CTO provvederà ad anticipare il trattamento fondamentale, accessorio ed eventuali compensi aggiuntivi derivanti da prestazioni aggiuntive in area a pagamento, compensi per ALPI e rimborsi spese, calcolati secondo la regolamentazione della ASST Lodi, del personale dirigenziale in distacco di diritto pubblico parziale.

Tali importi saranno poi interamente rimborsati dall'ASST utilizzatrice.

L'ASST Gaetano Pini – CTO, in qualità di cedente (temporaneo), si occupa di segnalare all'INAIL la cessione temporanea del personale coinvolto secondo lo schema allegato alla presente convenzione.

La visita medica preassuntiva e la sorveglianza sanitaria periodica sono di competenza dell'ASST Gaetano Pini – CTO.

La sorveglianza sanitaria ad istanza di parte viene effettuata presso l'ASST in cui si sta svolgendo la prestazione lavorativa in forma prevalente.

In riferimento agli articoli 112 e 113 del D.Lgs. n. 101/2020, ai fini della tutela dei rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale dell'ASST Gaetano Pini – CTO che effettua prestazioni all'interno delle zone classificate delle strutture dell'ASST Lodi (come nel caso di attività in sala operatoria) si applicano le seguenti disposizioni:

- o l'ASST Gaetano Pini – CTO, in quanto "datore di lavoro di lavoratori esterni", provvede a quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. n. 101/2020 per la sorveglianza di radioprotezione di detti lavoratori, in particolare: classificazione di radioprotezione, effettuazione della sorveglianza sanitaria di radioprotezione, istituzione e aggiornamento della documentazione di sorveglianza fisica e sanitaria di radioprotezione, definizione dei vincoli di dose, formazione e informazione;
- o l'ASST Lodi, in quanto "esercente zone classificate che si avvale di lavoratori esterni", assicura ai sensi dell'art. 113 la tutela per il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti presso le proprie strutture, in particolare mezzi per la dosimetria personale, le cui risultanze verranno periodicamente comunicate alla struttura di appartenenza del lavoratore. Ai lavoratori verranno consegnate le norme interne di protezione e sicurezza cui i lavoratori esterni si devono attenere, e verranno fornite specifiche informazioni in relazione alle attività da svolgere in zona classificata.

Il contratto individuale di lavoro sarà predisposto dall'ASST Gaetano Pini – CTO e indicherà espressamente gli aspetti salienti del distacco di diritto pubblico parziale.

L'incarico dirigenziale sarà assegnato dall'ASST Gaetano Pini-CTO dal primo giorno successivo al compimento di sei mesi di anzianità o al compimento dell'anzianità di 5 anni (incarico di natura professionale).

Le ASST utilizzatrici dovranno trasmettere i cartellini presenza del periodo relativo al distacco di diritto pubblico parziale all'ASST Gaetano Pini - CTO al fine di gestire correttamente i vari istituti contrattuali (ferie, malattia, permessi, etc.) entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'attività prestata.

Il potere disciplinare resta in capo all'ASST Gaetano Pini - CTO che dovrà ricevere apposita segnalazione per poter procedere all'eventuale contestazione di addebiti.

Art. 6 PERIODO DI PROVA

Ciascun dirigente medico assunto, ai fini del superamento del periodo di prova verrà valutato dall'ASST Gaetano Pini – CTO, tenendo anche conto dei giudizi espressi dalle aziende utilizzatrici. Nel caso in cui le Aziende utilizzatrici non si esprimano a riguardo del periodo di prova, lo stesso si intende superato favorevolmente.

Art. 7 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Ciascun professionista avrà diritto a svolgere attività libero-professionale intramuraria anche presso le Aziende utilizzatrici, secondo le modalità previste dai regolamenti aziendali di ciascuna ASST e fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia.

Art. 8 ORARIO DI LAVORO, FERIE E RECUPERI

L'orario di lavoro dei dirigenti medici è di 38 ore settimanali (32 ore in caso di medici non specialisti) ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai Servizi Sanitari.

L'articolazione oraria e funzionale del servizio sarà convenuta dalla ASST coinvolta, in relazione alle necessità clinico assistenziali e organizzative.

Ciascuna ASST utilizzatrice deve obbligatoriamente far effettuare n. 24 giorni di ferie a ciascun dirigente assegnato, nonché n. 12 giorni di riposo biologico se previsti, comunque coerente con l'impegno presso le ASST utilizzatrici.

Si allega piano annuale delle assegnazioni dei dirigenti medici coinvolti.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Le Parti provvedono per quanto di competenza alle coperture assicurative del personale assegnato temporaneamente alla propria sede lavorativa.

Ciascuna ASST, per quanto concerne l'attività professionale svolta dai dirigenti medici assegnati garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Ciascuna ASST si assume la completa responsabilità per eventuali danni cagionati ai pazienti e operatori nell'esecuzione delle prestazioni (ivi inclusa la responsabilità per eventuali infezioni nosocomiali) da parte dei dirigenti medici assegnati.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

Ciascuna ASST garantisce altresì la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.

ART. 10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA – NORMATIVA PRIVACY

Le Parti garantiscono il rispetto della normativa in vigore a tutela della riservatezza dei dati personali.

Ciascuna ASST è titolare unico del trattamento dei dati dei propri pazienti e determina in via esclusiva finalità e mezzi dei trattamenti dati dei pazienti.

Ciascuna ASST è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, inclusa l'esauritiva informativa di legge ai propri pazienti che riceveranno prestazioni sanitarie secondo i termini del presente Protocollo d'Intesa.

Tutti i dati personali sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

ART. 11 – DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data di attivazione dei contratti di lavoro, per 24 mesi.

ART. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere risolto nel caso in cui una delle Parti non dovesse rispettare gli obblighi in esso previsti, a meno che la parte in difetto non rimedi all'inadempimento entro 10 giorni dalla data di invio della formale contestazione.

Non è prevista per nessuna delle Parti la facoltà di recedere dal presente protocollo, in quanto definito con Regione Lombardia. Solo tale ultimo soggetto potrà richiedere ed ottenere la risoluzione anticipata ad una o tutte le parti in causa, provvedendo con i rimedi giuridici e contabili del caso.

ART. 13 – RISERVA

Il presente Protocollo d'Intesa è risolto di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative/regolamentari successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative/regolamentari che rendessero necessarie modifiche, qualsiasi modifica comporta la predisposizione di nuovo contratto, previo accordo tra le parti.

ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ciascuna ASST si impegna ad assumere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e Codici di Comportamento consapevole che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le Parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Ciascuna ASST ha adottato un proprio Codice di Comportamento e il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (sezione del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO) consultabili sul sito aziendale, impegnando i propri collaboratori al rispetto dei medesimi atti, e disponendo l'obbligo di evitare ogni situazione atta a generare conflitti di interesse anche potenziali e, ove insorgessero, ad informarne i competenti livelli superiori aziendali.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa è il Foro di Milano.

ART. 16 – SPESE

Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a:

- imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del DPR n. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni. Le spese inerenti all'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Lodi e vengono assolte in modo virtuale;
- registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia.

Il presente Protocollo d'Intesa è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.
Letto, approvato e sottoscritto.

ASST Gaetano Pini – CTO

Il Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada_____

ASST Lodi

Il Direttore Generale Dott. Guido Grignaffini_____

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ASST GAETANO PINI – CTO E ASST SETTELAGHI IN REGIME DI DISTACCO DI DIRITTO PUBBLICO PARZIALE (EX ART. 23 BIS D.LGS. 165/01 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA) DI DIRIGENTI MEDICI DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA RECLUTATI PER IL TRAMITE DI PROCEDURA CONCORSUALE DELL'ASST GAETANO PINI – CTO.

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini - CTO – con sede in Milano, P.zza Cardinal Ferrari, 1 – C.F./P.IVA. 09320530968, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale, Dr.ssa Paola Lattuada, di seguito denominata ASST Gaetano Pini - CTO;

E

L'Azienda Socio Sanitaria Sette Laghi, con sede in Varese, Viale Borri, 57 - C.F./P.IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Micale, di seguito denominata ASST Sette Laghi,

di seguito, congiuntamente, le Parti

VISTE

- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L. R. 30/12/2009, n. 33 e s.m.i. *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"*, art. 18 *"Valorizzazione e sviluppo professionale del personale del SSL"* che considera il personale del SSL risorsa strategica finalizzata al miglioramento dei servizi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento delle professioni, promuove e valorizza tutto il personale e ne favorisce l'integrazione nell'attuazione del governo clinico, anche al fine di assicurare la multidisciplinarietà e la multiprofessionalità del percorso di cura;
- la L.R. 11 agosto 2015 n. 23 *"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33"* e le successive evoluzioni definite dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 avente ad oggetto *"Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"*;
- il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, art. 23-bis *"Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato"*, comma 7 che recita: *"Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime"*;
- la D.G.R. n. XI/7013 del 26/09/2022 *"Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli enti pubblici del SSR"*;

- la DGR n. XII/1514 del 13/12/2023 ad oggetto *"Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale"* con la quale:
 - è stato avviato, per l'anno 2024, il processo di centralizzazione a livello di sistema, delle procedure attraverso le quali reclutare liberi professionisti da destinare ai servizi sanitari CORE;
 - è stato stabilito che le predette procedure devono essere effettuate con criteri che consentano la massima partecipazione di professionisti e la maggiore fruibilità delle relative risultanze, nel medio periodo, da parte degli Enti del SSR;
 - AREU è stata individuata quale cabina di regia che deve svolgere funzioni di coordinamento, di monitoraggio e di indirizzo dei liberi professionisti presso gli Enti del SSR;
 - è previsto che la titolarità dei singoli contratti libero professionale e di tutti gli adempimenti connessi/discendenti è di esclusiva competenza degli Enti del SSR utilizzatori;
- il Decreto del Direttore Generale Welfare n. 1727 del 30/01/2024 avente ad oggetto *"Attuazione DGR XII/1514 del 13 dicembre 2023 approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale"*;
- la DGR della Regione Lombardia n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 ad oggetto *"Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024"*;
- la nota 29 febbraio 2024 prot. n. G1.2024.0007184 e la nota 20 marzo 2024 prot. G1.2024.0009978 a cura della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con la quale è stato autorizzato il reclutamento di n. 15 dirigenti medici, nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, di cui 11 dovranno essere resi disponibili per le necessità evidenziate, tra le altre ASST, anche a questa ASST, come sotto indicato:
 - ASST Sette Laghi: n. 3 dirigenti medici
- la DGR della Regione Lombardia n. XII/2003 del 13 marzo 2024 avente ad oggetto *"Ulteriori determinazioni in ordine alla DGR XII/1514 del 13 dicembre 2023 e all'Allegato 7 della DGR XII/1827 del 31 gennaio 2024"*;

PREMESSO CHE

- questa ASST è stata individuata con Decreto del Direttore Generale Welfare n. 1727 del 30/01/2024 quale Ente gestore, per conto di tutti gli altri enti del SSR, delle procedure di selezione di liberi professionisti a livello regionale per la disciplina di Ortopedia e Traumatologia, nonché, tra l'altro, di concorsi in convenzione con obbligo per i vincitori di prestare un periodo in comando presso gli Enti del SSR con difficoltà di reclutamento;
- si è evidenziata una progressiva carenza di figure professionali mediche, in particolare su alcune specialità, con conseguente espletamento, anche concomitante, di procedure concorsuali in diverse ASST/IRCCS, il cui esito non ha permesso di soddisfare le attuali esigenze di risorse specialistiche;
- questo fenomeno può essere ricondotto oltre che alla carenza localizzata di personale sanitario specialistico, anche alla scarsa attrattività di alcuni Presidi

Ospedalieri, dovuta a situazioni logistiche particolari, alla percezione di limitata possibilità di accrescimento professionale, nonché minori opportunità di progressione di carriera;

- il perdurare di tale contesto e la sua gravità è reso evidente, con particolare riferimento per alcune specialità mediche, dalle difficoltà costanti a garantire i turni di servizio, di guardia attiva e di pronta disponibilità;
- le ASST Sette Laghi, ASST Lodi, ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Franciacorta, al fine di promuovere forme di collaborazione tra gli enti pubblici del SSL per il potenziamento dei servizi sanitari regionali, hanno sviluppato e condiviso un progetto interaziendale che prevede l'espletamento di un'unica procedura concorsuale per la copertura di posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, con l'obiettivo di garantire l'economicità dell'azione amministrativa, la riduzione dei tempi di esecuzione e dei costi, la riduzione di duplicazione di procedure concorsuali per identici profili professionali, assegnando le risorse umane reclutate per un periodo di n. 24 mesi, massimo all'80% dell'orario di lavoro all'ASST Sette Laghi, mediante l'istituto del distacco di diritto pubblico parziale (ex art. 23 bis d.lgs. 165/01 - assegnazione temporanea), secondo la programmazione, di norma mensile che verrà condivisa tra le due Aziende;
- nel rispetto dell'istituto del distacco di diritto pubblico parziale, le Parti intendono dare esecuzione al soprarichiamato progetto di interesse comune per l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni, disciplinando con il presente Protocollo d'Intesa, le funzioni, le modalità di inserimento, gli aspetti operativi, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle aziende destinatarie;

Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Definizione dei criteri generali per l'attivazione e l'esecuzione della procedura concorsuale per l'acquisizione di personale a tempo indeterminato per il profilo di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

Art. 2 ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA

L'ASST Gaetano Pini-CTO ha indetto un concorso pubblico per n. 15 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia con la previsione espressa in cui si impegna ad assicurare, in via temporanea, la presenza di propri dirigenti medici presso i Presidi dell'ASST Sette Laghi, dell'ASST Lodi, dell'ASST Valtellina e Alto Lario e dell'ASST Franciacorta, della disciplina di Ortopedia e Traumatologia, secondo la programmazione allegata alla presente convenzione.

Il distacco di diritto pubblico parziale per un periodo di 24 mesi, permetterà di garantire lo svolgimento di attività istituzionale, di prestazioni di guardia e di pronta disponibilità, nonché di eventuali attività aggiuntive, ex art 89, comma 2 del CCNL 23.1.2024 (se intramoenia).

L'iscrizione al concorso oggetto della presente convenzione prevedeva l'accettazione, senza riserve, da parte dei candidati di quanto previsto dal bando, ovvero l'espresso consenso al distacco di diritto pubblico parziale, pari al massimo dell'80% della prestazione

lavorativa, presso i presidi della ASST Sette Laghi, dell'ASST Lodi, dell'ASST Valtellina e Alto Lario e della ASST Franciacorta, per un periodo non superiore a 24 mesi.

L'ASST Gaetano Pini-CTO, cui farà capo la procedura, ne cura tutte le fasi attuative, dalla delibera di indizione all'espletamento delle tre prove concorsuali (scritta, pratica e orale) e all'approvazione della graduatoria.

L'ASST Gaetano Pini-CTO è responsabile dell'individuazione dei professionisti (reclutati dalla apposita procedura concorsuale) da inviare alle altre Aziende.

Art. 3 UTILIZZO E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

L'utilizzo della graduatoria concorsuale che si determinerà sarà ad uso esclusivo della ASST Gaetano Pini-CTO.

L'utilizzo della graduatoria dovrà tenere conto di eventuali precedenza/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Ciascuna Azienda, qualora rilevi che nella graduatoria concorsuale (primi 15 posti – vincitori) siano utilmente collocate – sempre nel rispetto dell'ordine della graduatoria medesima – unità di personale che già prestano servizio presso la stessa, (con rapporto a tempo determinato) ove lo ritenga opportuno, potrà fare richiesta all'ASST Gaetano Pini-CTO e, previo assenso formale della stessa, reclutarle a tempo indeterminato nella propria dotazione organica, senza sottoporre questi ultimi al periodo di 24 mesi in distacco di diritto pubblico parziale presso altre ASST.

Resta fermo il principio che il candidato che non accetti l'assunzione a tempo indeterminato con il distacco di diritto pubblico parziale della durata di 24 mesi al massimo dell'80% presso una delle quattro ASST convenzionate, decade automaticamente dalla graduatoria generale di merito.

Nel caso in cui un idoneo della graduatoria concorsuale ricopra un posto (tempo determinato su posto vacante) dell'ASST Pini CTO, quest'ultima può utilizzare la graduatoria assegnando un contratto di lavoro privo del vincolo del distacco di diritto pubblico parziale per 24 mesi.

Al termine dei 24 mesi di servizio tutti i candidati assunti e distaccati presso le AA.SS.SS.TT. utilizzatrici saranno definitivamente assegnati a tempo pieno all'ASST Pini – CTO.

L'ASST Pini – CTO in qualità di titolare della presente procedura concorsuale potrà utilizzare la graduatoria anche per altre necessità aziendali che dovessero sopraggiungere nel periodo di validità della graduatoria (24 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di presa d'atto dell'esito dell'espletamento del concorso in argomento).

I candidati reclutati ed assegnati in distacco parziale alle ASST utilizzatrici ai sensi della presente convenzione dipenderanno gerarchicamente dall'ASST Pini – CTO e funzionalmente dall'ASST utilizzatrice.

Art. 4 COMUNICAZIONI

L'ASST Gaetano Pini-CTO provvede autonomamente a curare gli atti e le verifiche propedeutiche all'instaurazione del rapporto d'impiego con il candidato individuato ed è direttamente responsabile delle determinazioni conseguenti.

L'ASST Gaetano Pini-CTO avrà l'onere dell'aggiornamento continuo della graduatoria, al fine di un corretto utilizzo da parte delle aziende aderenti alla procedura.

Art. 5 COSTI E GESTIONE DEL PERSONALE

L'ASST Gaetano Pini-CTO provvederà ad anticipare il trattamento fondamentale, accessorio ed eventuali compensi aggiuntivi derivanti da prestazioni aggiuntive in area a pagamento, compensi per ALPI e rimborsi spese, calcolati secondo la regolamentazione della ASST Sette Laghi, del personale dirigenziale in distacco di diritto pubblico parziale.

Tali importi saranno poi interamente rimborsati dall'ASST utilizzatrice.

L'ASST Gaetano Pini – CTO, in qualità di cedente (temporaneo), si occupa di segnalare all'INAIL la cessione temporanea del personale coinvolto secondo lo schema allegato alla presente convenzione.

La visita medica preassuntiva e la sorveglianza sanitaria periodica sono di competenza dell'ASST Gaetano Pini – CTO.

La sorveglianza sanitaria ad istanza di parte viene effettuata presso l'ASST in cui si sta svolgendo la prestazione lavorativa in forma prevalente.

In riferimento agli articoli 112 e 113 del D.Lgs. n. 101/2020, ai fini della tutela dei rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale dell'ASST Gaetano Pini – CTO che effettua prestazioni all'interno delle zone classificate delle strutture dell'ASST Sette Laghi (come nel caso di attività in sala operatoria) si applicano le seguenti disposizioni:

- o l'ASST Gaetano Pini – CTO, in quanto "datore di lavoro di lavoratori esterni", provvede a quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. n. 101/2020 per la sorveglianza di radioprotezione di detti lavoratori, in particolare: classificazione di radioprotezione, effettuazione della sorveglianza sanitaria di radioprotezione, istituzione e aggiornamento della documentazione di sorveglianza fisica e sanitaria di radioprotezione, definizione dei vincoli di dose, formazione e informazione;
- o l'ASST Sette Laghi, in quanto "esercente zone classificate che si avvale di lavoratori esterni", assicura ai sensi dell'art. 113 la tutela per il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti presso le proprie strutture, in particolare mezzi per la dosimetria personale, le cui risultanze verranno periodicamente comunicate alla struttura di appartenenza del lavoratore. Ai lavoratori verranno consegnate le norme interne di protezione e sicurezza cui i lavoratori esterni si devono attenere, e verranno fornite specifiche informazioni in relazione alle attività da svolgere in zona classificata.

Il contratto individuale di lavoro sarà predisposto dall'ASST Gaetano Pini – CTO e indicherà espressamente gli aspetti salienti del distacco di diritto pubblico parziale.

L'incarico dirigenziale sarà assegnato dall'ASST Gaetano Pini-CTO dal primo giorno successivo al compimento di sei mesi di anzianità o al compimento dell'anzianità di 5 anni (incarico di natura professionale).

Le ASST utilizzatrici dovranno trasmettere i cartellini presenza del periodo relativo al distacco di diritto pubblico parziale all'ASST Gaetano Pini - CTO al fine di gestire correttamente i vari istituti contrattuali (ferie, malattia, permessi, etc.) entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'attività prestata.

Il potere disciplinare resta in capo all'ASST Gaetano Pini - CTO che dovrà ricevere apposita segnalazione per poter procedere all'eventuale contestazione di addebiti.

Art. 6 PERIODO DI PROVA

Ciascun dirigente medico assunto, ai fini del superamento del periodo di prova verrà valutato dall'ASST Gaetano Pini – CTO, tenendo anche conto dei giudizi espressi dalle aziende utilizzatrici. Nel caso in cui le Aziende utilizzatrici non si esprimano a riguardo del periodo di prova, lo stesso si intende superato favorevolmente.

Art. 7 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Ciascun professionista avrà diritto a svolgere attività libero-professionale intramuraria anche presso le Aziende utilizzatrici, secondo le modalità previste dai regolamenti aziendali di ciascuna ASST e fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia.

Art. 8 ORARIO DI LAVORO, FERIE E RECUPERI

L'orario di lavoro dei dirigenti medici è di 38 ore settimanali (32 ore in caso di medici non specialisti) ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai Servizi Sanitari.

L'articolazione oraria e funzionale del servizio sarà convenuta dalla ASST coinvolta, in relazione alle necessità clinico assistenziali e organizzative.

Ciascuna ASST utilizzatrice deve obbligatoriamente far effettuare n. 24 giorni di ferie a ciascun dirigente assegnato, nonché n. 12 giorni di riposo biologico se previsti, comunque coerente con l'impegno presso le ASST utilizzatrici.

Si allega piano annuale delle assegnazioni dei dirigenti medici coinvolti.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Le Parti provvedono per quanto di competenza alle coperture assicurative del personale assegnato temporaneamente alla propria sede lavorativa.

Ciascuna ASST, per quanto concerne l'attività professionale svolta dai dirigenti medici assegnati garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Ciascuna ASST si assume la completa responsabilità per eventuali danni cagionati ai pazienti e operatori nell'esecuzione delle prestazioni (ivi inclusa la responsabilità per eventuali infezioni nosocomiali) da parte dei dirigenti medici assegnati.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

Ciascuna ASST garantisce altresì la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.

ART. 10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA – NORMATIVA PRIVACY

Le Parti garantiscono il rispetto della normativa in vigore a tutela della riservatezza dei dati personali.

Ciascuna ASST è titolare unico del trattamento dei dati dei propri pazienti e determina in via esclusiva finalità e mezzi dei trattamenti dati dei pazienti.

Ciascuna ASST è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, inclusa l'esauritiva informativa di legge ai propri pazienti che riceveranno prestazioni sanitarie secondo i termini del presente Protocollo d'Intesa.

Tutti i dati personali sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

ART. 11 – DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data di attivazione dei contratti di lavoro, per 24 mesi.

ART. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere risolto nel caso in cui una delle Parti non dovesse rispettare gli obblighi in esso previsti, a meno che la parte in difetto non rimedi all'inadempimento entro 10 giorni dalla data di invio della formale contestazione.

Non è prevista per nessuna delle Parti la facoltà di recedere dal presente protocollo, in quanto definito con Regione Lombardia. Solo tale ultimo soggetto potrà richiedere ed ottenere la risoluzione anticipata ad una o tutte le parti in causa, provvedendo con i rimedi giuridici e contabili del caso.

ART. 13 – RISERVA

Il presente Protocollo d'Intesa è risolto di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative/regolamentari successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative/regolamentari che rendessero necessarie modifiche, qualsiasi modifica comporta la predisposizione di nuovo contratto, previo accordo tra le parti.

ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ciascuna ASST si impegna ad assumere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e Codici di Comportamento consapevole che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le Parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Ciascuna ASST ha adottato un proprio Codice di Comportamento e il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (sezione del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO) consultabili sul sito aziendale, impegnando i propri collaboratori al rispetto dei medesimi atti, e disponendo l'obbligo di evitare ogni situazione atta a generare conflitti di interesse anche potenziali e, ove insorgessero, ad informarne i competenti livelli superiori aziendali.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa è il Foro di Milano.

ART. 16 – SPESE

Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a:

- imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del DPR n. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni. Le spese inerenti all'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Sette Laghi e vengono assolte in modo virtuale;
- registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia.

Il presente Protocollo d'Intesa è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.
Letto, approvato e sottoscritto.

ASST Gaetano Pini – CTO

Il Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada_____

ASST Sette Laghi

Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Micale_____

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ASST GAETANO PINI – CTO E ASST VALTELLINA E ALTO LARIO IN REGIME DI DISTACCO DI DIRITTO PUBBLICO PARZIALE (EX ART. 23 BIS D.LGS. 165/01 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA) DI DIRIGENTI MEDICI DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA RECLUTATI PER IL TRAMITE DI PROCEDURA CONCORSUALE DELL'ASST GAETANO PINI – CTO.

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini - CTO – con sede in Milano, P.zza Cardinal Ferrari,1 – C.F./P.IVA. 09320530968, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale, Dr.ssa Paola Lattuada, di seguito denominata ASST Gaetano Pini - CTO;

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario, con sede in Sondrio, Via Stelvio, 25 - C.F./P.IVA n. 00988090148, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Avv. Monica Anna Fumagalli, di seguito denominata ASST Valtellina e Alto Lario, di seguito, congiuntamente, le Parti

VISTE

- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L. R. 30/12/2009, n. 33 e s.m.i. *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"*, art. 18 *"Valorizzazione e sviluppo professionale del personale del SSL"* che considera il personale del SSL risorsa strategica finalizzata al miglioramento dei servizi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento delle professioni, promuove e valorizza tutto il personale e ne favorisce l'integrazione nell'attuazione del governo clinico, anche al fine di assicurare la multidisciplinarietà e la multiprofessionalità del percorso di cura;
- la L.R. 11 agosto 2015 n. 23 *"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33"* e le successive evoluzioni definite dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 avente ad oggetto *"Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"*;
- il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, art. 23-bis *"Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato"*, comma 7 che recita: *"Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime"*;
- la D.G.R. n. XI/7013 del 26/09/2022 *"Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli enti pubblici del SSR"*;

- la DGR n. XII/1514 del 13/12/2023 ad oggetto *"Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale"* con la quale:
 - è stato avviato, per l'anno 2024, il processo di centralizzazione a livello di sistema, delle procedure attraverso le quali reclutare liberi professionisti da destinare ai servizi sanitari CORE;
 - è stato stabilito che le predette procedure devono essere effettuate con criteri che consentano la massima partecipazione di professionisti e la maggiore fruibilità delle relative risultanze, nel medio periodo, da parte degli Enti del SSR;
 - AREU è stata individuata quale cabina di regia che deve svolgere funzioni di coordinamento, di monitoraggio e di indirizzo dei liberi professionisti presso gli Enti del SSR;
 - è previsto che la titolarità dei singoli contratti libero professionale e di tutti gli adempimenti connessi/discendenti è di esclusiva competenza degli Enti del SSR utilizzatori;
- il Decreto del Direttore Generale Welfare n. 1727 del 30/01/2024 avente ad oggetto *"Attuazione DGR XII/1514 del 13 dicembre 2023 approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale"*;
- la DGR della Regione Lombardia n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 ad oggetto *"Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024"*;
- la nota 29 febbraio 2024 prot. n. G1.2024.0007184 e la nota 20 marzo 2024 prot. G1.2024.0009978 a cura della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con la quale è stato autorizzato il reclutamento di n. 15 dirigenti medici, nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, di cui 11 dovranno essere resi disponibili per le necessità evidenziate, tra le altre ASST, anche a questa ASST, come sotto indicato:
 - ASST Valtellina e Alto Lario: n. 4 dirigenti medici
- la DGR della Regione Lombardia n. XII/2003 del 13 marzo 2024 avente ad oggetto *"Ulteriori determinazioni in ordine alla DGR XII/1514 del 13 dicembre 2023 e all'Allegato 7 della DGR XII/1827 del 31 gennaio 2024"*;

PREMESSO CHE

- questa ASST è stata individuata con Decreto del Direttore Generale Welfare n. 1727 del 30/01/2024 quale Ente gestore, per conto di tutti gli altri enti del SSR, delle procedure di selezione di liberi professionisti a livello regionale per la disciplina di Ortopedia e Traumatologia, nonché, tra l'altro, di concorsi in convenzione con obbligo per i vincitori di prestare un periodo in comando presso gli Enti del SSR con difficoltà di reclutamento;
- si è evidenziata una progressiva carenza di figure professionali mediche, in particolare su alcune specialità, con conseguente espletamento, anche concomitante, di procedure concorsuali in diverse ASST/IRCCS, il cui esito non ha permesso di soddisfare le attuali esigenze di risorse specialistiche;
- questo fenomeno può essere ricondotto oltre che alla carenza localizzata di personale sanitario specialistico, anche alla scarsa attrattività di alcuni Presidi

Ospedalieri, dovuta a situazioni logistiche particolari, alla percezione di limitata possibilità di accrescimento professionale, nonché minori opportunità di progressione di carriera;

- il perdurare di tale contesto e la sua gravità è reso evidente, con particolare riferimento per alcune specialità mediche, dalle difficoltà costanti a garantire i turni di servizio, di guardia attiva e di pronta disponibilità;
- le ASST Sette Laghi, ASST Lodi, ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Franciacorta, al fine di promuovere forme di collaborazione tra gli enti pubblici del SSL per il potenziamento dei servizi sanitari regionali, hanno sviluppato e condiviso un progetto interaziendale che prevede l'espletamento di un'unica procedura concorsuale per la copertura di posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, con l'obiettivo di garantire l'economicità dell'azione amministrativa, la riduzione dei tempi di esecuzione e dei costi, la riduzione di duplicazione di procedure concorsuali per identici profili professionali, assegnando le risorse umane reclutate per un periodo di n. 24 mesi, massimo all'80% dell'orario di lavoro all'ASST Valtellina e Alto Lario, mediante l'istituto del distacco di diritto pubblico parziale (ex art. 23 bis d.lgs. 165/01 - assegnazione temporanea), secondo la programmazione, di norma mensile che verrà condivisa tra le due Aziende;
- nel rispetto dell'istituto del distacco di diritto pubblico parziale, le Parti intendono dare esecuzione al soprarichiamato progetto di interesse comune per l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni, disciplinando con il presente Protocollo d'Intesa, le funzioni, le modalità di inserimento, gli aspetti operativi, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle aziende destinatarie;

Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Definizione dei criteri generali per l'attivazione e l'esecuzione della procedura concorsuale per l'acquisizione di personale a tempo indeterminato per il profilo di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

Art. 2 ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA

L'ASST Gaetano Pini-CTO ha indetto un concorso pubblico per n. 15 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia con la previsione espressa in cui si impegna ad assicurare, in via temporanea, la presenza di propri dirigenti medici presso i Presidi dell'ASST Sette Laghi, dell'ASST Lodi, dell'ASST Valtellina e Alto Lario e dell'ASST Franciacorta, della disciplina di Ortopedia e Traumatologia, secondo la **programmazione allegata alla presente convenzione**.

Il distacco di diritto pubblico parziale per un periodo di 24 mesi, permetterà di garantire lo svolgimento di attività istituzionale, di prestazioni di guardia e di pronta disponibilità, nonché di eventuali attività aggiuntive, ex art 89, comma 2 del CCNL 23.1.2024 (se intramoenia).

L'iscrizione al concorso oggetto della presente convenzione prevedeva l'accettazione, senza riserve, da parte dei candidati di quanto previsto dal bando, ovvero l'espresso consenso al distacco di diritto pubblico parziale, pari al massimo dell'80% della prestazione

lavorativa, presso i presidi della ASST Sette Laghi, dell'ASST Lodi, dell'ASST Valtellina e Alto Lario e della ASST Franciacorta, per un periodo non superiore a 24 mesi.

L'ASST Gaetano Pini-CTO, cui farà capo la procedura, ne cura tutte le fasi attuative, dalla delibera di indizione all'espletamento delle tre prove concorsuali (scritta, pratica e orale) e all'approvazione della graduatoria.

L'ASST Gaetano Pini-CTO è responsabile dell'individuazione dei professionisti (reclutati dalla apposita procedura concorsuale) da inviare alle altre Aziende.

Art. 3 UTILIZZO E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

L'utilizzo della graduatoria concorsuale che si determinerà sarà ad uso esclusivo della ASST Gaetano Pini-CTO.

L'utilizzo della graduatoria dovrà tenere conto di eventuali precedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Ciascuna Azienda, qualora rilevi che nella graduatoria concorsuale (primi 15 posti – vincitori) siano utilmente collocate – sempre nel rispetto dell'ordine della graduatoria medesima – unità di personale che già prestano servizio presso la stessa, (con rapporto a tempo determinato) ove lo ritenga opportuno, potrà fare richiesta all'ASST Gaetano Pini-CTO e, previo assenso formale della stessa, reclutarle a tempo indeterminato nella propria dotazione organica, senza sottoporre questi ultimi al periodo di 24 mesi in distacco di diritto pubblico parziale presso altre ASST.

Resta fermo il principio che il candidato che non accetti l'assunzione a tempo indeterminato con il distacco di diritto pubblico parziale della durata di 24 mesi al massimo dell'80% presso una delle quattro ASST convenzionate, decade automaticamente dalla graduatoria generale di merito.

Nel caso in cui un idoneo della graduatoria concorsuale ricopra un posto (tempo determinato su posto vacante) dell'ASST Pini CTO, quest'ultima può utilizzare la graduatoria assegnando un contratto di lavoro privo del vincolo del distacco di diritto pubblico parziale per 24 mesi.

Al termine dei 24 mesi di servizio tutti i candidati assunti e distaccati presso le AA.SS.SS.TT. utilizzatrici saranno definitivamente assegnati a tempo pieno all'ASST Pini – CTO.

L'ASST Pini – CTO in qualità di titolare della presente procedura concorsuale potrà utilizzare la graduatoria anche per altre necessità aziendali che dovessero sopraggiungere nel periodo di validità della graduatoria (24 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di presa d'atto dell'esito dell'espletamento del concorso in argomento).

I candidati reclutati ed assegnati in distacco parziale alle ASST utilizzatrici ai sensi della presente convenzione dipenderanno gerarchicamente dall'ASST Pini – CTO e funzionalmente dall'ASST utilizzatrice.

Art. 4 COMUNICAZIONI

L'ASST Gaetano Pini-CTO provvede autonomamente a curare gli atti e le verifiche propedeutiche all'instaurazione del rapporto d'impiego con il candidato individuato ed è direttamente responsabile delle determinazioni conseguenti.

L'ASST Gaetano Pini-CTO avrà l'onere dell'aggiornamento continuo della graduatoria, al fine di un corretto utilizzo da parte delle aziende aderenti alla procedura.

Art. 5 COSTI E GESTIONE DEL PERSONALE

L'ASST Gaetano Pini-CTO provvederà ad anticipare il trattamento fondamentale, accessorio ed eventuali compensi aggiuntivi derivanti da prestazioni aggiuntive in area a pagamento, compensi per ALPI e rimborsi spese, calcolati secondo la regolamentazione della ASST Valtellina e Alto Lario, del personale dirigenziale in distacco di diritto pubblico parziale.

Tali importi saranno poi interamente rimborsati dall'ASST utilizzatrice.

L'ASST Gaetano Pini – CTO, in qualità di cedente (temporaneo), si occupa di segnalare all'INAIL la cessione temporanea del personale coinvolto secondo lo **schema allegato alla presente convenzione**.

La visita medica preassuntiva e la sorveglianza sanitaria periodica sono di competenza dell'ASST Gaetano Pini – CTO.

La sorveglianza sanitaria ad istanza di parte viene effettuata presso l'ASST in cui si sta svolgendo la prestazione lavorativa in forma prevalente.

In riferimento agli articoli 112 e 113 del D.Lgs. n. 101/2020, ai fini della tutela dei rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale dell'ASST Gaetano Pini – CTO che effettua prestazioni all'interno delle zone classificate delle strutture dell'ASST della Valtellina e Alto Lario (come nel caso di attività in sala operatoria) si applicano le seguenti disposizioni:

- o l'ASST Gaetano Pini – CTO, in quanto "datore di lavoro di lavoratori esterni", provvede a quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. n. 101/2020 per la sorveglianza di radioprotezione di detti lavoratori, in particolare: classificazione di radioprotezione, effettuazione della sorveglianza sanitaria di radioprotezione, istituzione e aggiornamento della documentazione di sorveglianza fisica e sanitaria di radioprotezione, definizione dei vincoli di dose, formazione e informazione;
- o l'ASST Valtellina e Alto Lario, in quanto "esercente zone classificate che si avvale di lavoratori esterni", assicura ai sensi dell'art. 113 la tutela per il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti presso le proprie strutture, in particolare mezzi per la dosimetria personale, le cui risultanze verranno periodicamente comunicate alla struttura di appartenenza del lavoratore. Ai lavoratori verranno consegnate le norme interne di protezione e sicurezza cui i lavoratori esterni si devono attenere, e verranno fornite specifiche informazioni in relazione alle attività da svolgere in zona classificata.

Il contratto individuale di lavoro sarà predisposto dall'ASST Gaetano Pini – CTO e indicherà espressamente gli aspetti salienti del distacco di diritto pubblico parziale.

L'incarico dirigenziale sarà assegnato dall'ASST Gaetano Pini-CTO dal primo giorno successivo al compimento di sei mesi di anzianità o al compimento dell'anzianità di 5 anni (incarico di natura professionale).

Le ASST utilizzatrici dovranno trasmettere i cartellini presenza del periodo relativo al distacco di diritto pubblico parziale all'ASST Gaetano Pini - CTO al fine di gestire correttamente i vari istituti contrattuali (ferie, malattia, permessi, etc.) entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'attività prestata.

Il potere disciplinare resta in capo all'ASST Gaetano Pini - CTO che dovrà ricevere apposita segnalazione per poter procedere all'eventuale contestazione di addebiti.

Art. 6 PERIODO DI PROVA

Ciascun dirigente medico assunto, ai fini del superamento del periodo di prova verrà valutato dall'ASST Gaetano Pini – CTO, tenendo anche conto dei giudizi espressi dalle aziende utilizzatrici. Nel caso in cui le Aziende utilizzatrici non si esprimano a riguardo del periodo di prova, lo stesso si intende superato favorevolmente.

Art. 7 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Ciascun professionista avrà diritto a svolgere attività libero-professionale intramuraria anche presso le Aziende utilizzatrici, secondo le modalità previste dai regolamenti aziendali di ciascuna ASST e fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia.

Art. 8 ORARIO DI LAVORO, FERIE E RECUPERI

L'orario di lavoro dei dirigenti medici è di 38 ore settimanali (32 ore in caso di medici non specialisti) ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai Servizi Sanitari.

L'articolazione oraria e funzionale del servizio sarà convenuta dalla ASST coinvolta, in relazione alle necessità clinico assistenziali e organizzative.

Ciascuna ASST utilizzatrice deve obbligatoriamente far effettuare n. 24 giorni di ferie a ciascun dirigente assegnato, nonché n. 12 giorni di riposo biologico se previsti, comunque coerente con l'impegno presso le ASST utilizzatrici.

Si allega **piano annuale delle assegnazioni dei dirigenti medici coinvolti**.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Le Parti provvedono per quanto di competenza alle coperture assicurative del personale assegnato temporaneamente alla propria sede lavorativa.

Ciascuna ASST, per quanto concerne l'attività professionale svolta dai dirigenti medici assegnati garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Ciascuna ASST si assume la completa responsabilità per eventuali danni cagionati ai pazienti e operatori nell'esecuzione delle prestazioni (ivi inclusa la responsabilità per eventuali infezioni nosocomiali) da parte dei dirigenti medici assegnati.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

Ciascuna ASST garantisce altresì la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.

ART. 10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA – NORMATIVA PRIVACY

Le Parti garantiscono il rispetto della normativa in vigore a tutela della riservatezza dei dati personali.

Ciascuna ASST è titolare unico del trattamento dei dati dei propri pazienti e determina in via esclusiva finalità e mezzi dei trattamenti dati dei pazienti.

Ciascuna ASST è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, inclusa l'esauritiva informativa di legge ai propri pazienti che riceveranno prestazioni sanitarie secondo i termini del presente Protocollo d'Intesa.

Tutti i dati personali sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

ART. 11 – DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data di attivazione dei contratti di lavoro, per 24 mesi.

ART. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere risolto nel caso in cui una delle Parti non dovesse rispettare gli obblighi in esso previsti, a meno che la parte in difetto non rimedi all'inadempimento entro 10 giorni dalla data di invio della formale contestazione.

Non è prevista per nessuna delle Parti la facoltà di recedere dal presente protocollo, in quanto definito con Regione Lombardia. Solo tale ultimo soggetto potrà richiedere ed ottenere la risoluzione anticipata ad una o tutte le parti in causa, provvedendo con i rimedi giuridici e contabili del caso.

ART. 13 – RISERVA

Il presente Protocollo d'Intesa è risolto di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative/regolamentari successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative/regolamentari che rendessero necessarie modifiche, qualsiasi modifica comporta la predisposizione di nuovo contratto, previo accordo tra le parti.

ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ciascuna ASST si impegna ad assumere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e Codici di Comportamento consapevole che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le Parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Ciascuna ASST ha adottato un proprio Codice di Comportamento e il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (sezione del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO) consultabili sul sito aziendale, impegnando i propri collaboratori al rispetto dei medesimi atti, e disponendo l'obbligo di evitare ogni situazione atta a generare conflitti di interesse anche potenziali e, ove insorgessero, ad informarne i competenti livelli superiori aziendali.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa è il Foro di Milano.

ART. 16 – SPESE

Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a:

- imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del DPR n. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni. Le spese inerenti all'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Valtellina e Alto Lario e vengono assolte in modo virtuale;
- registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia.

Il presente Protocollo d'Intesa è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.
Letto, approvato e sottoscritto.

ASST Gaetano Pini – CTO

Il Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada_____

ASST Valtellina e Alto Lario

Il Direttore Generale Avv. Monica Anna Fumagalli _____